



COMUNE DI TRAPANI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

VERBALE/DELIBERAZIONE GIUNTA
N. 23 DEL 18/3/2014

OGGETTO: Ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana.
Provincia Regionale di Trapani – Costituzione in giudizio dell'Ente –
Determinazioni.

L'anno duemilaquattordici il giorno diciotto mese di **Marzo** alle ore **10,45** nel **Palazzo di Città**, a
seguito di convocazione regolarmente disposta, si è riunita la **GIUNTA COMUNALE**

Risultano presenti i componenti indicati nel prospetto sottoriportato, con la cerchiatura della lettera "**P**"
mentre risultano assenti quelli contrassegnati con la cerchiatura della lettera "**A**"

DAMIANO VITO	SINDACO/PRESIDENTE	(P)	A
LICATA GIUSEPPE	ASSESSORE	(P)	A
DE MARTINO ANDREA	ASSESSORE	(P)	A
PARISI SALVATORE	ASSESSORE	P	(A)
INFERRERA IVANA ANNA MARIA	ASSESSORE	(P)	A
GIGLIO ANTONINO	ASSESSORE	(P)	A

Partecipa il Segretario Generale del Comune Dott.**ALDO MESSINA**

Costatata la sussistenza del numero legale degli interventi, il Presidente, come generalizzato nel
precedente prospetto, sottopone alla **GIUNTA** la presente deliberazione relativa all'oggetto, predisposta
dal responsabile del procedimento nel testo che segue:

Pervenuta il 7 MAR 2014

Prot. int. 34

Immediatamente esecutiva ai sensi
dell'art.12 della L.R. n. 44/1991

000499 14 MAR 14



COMUNE DI TRAPANI
PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

SETTORE
SERVIZIO/UFFICIO
PROPOSTA N. 6 DEL 14-03-14
REG. PROPOSTE SETTORE

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana- Provincia Regionale di Trapani - Costituzione in giudizio dell'Ente - Determinazioni

DATA 13/03/14

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
(Dott.ssa FRANCESCA SARDO)

VISTO: IL DIRIGENTE/RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott. GIUSEPPE P. NOBILI)

VISTO: IL SINDACO/L'ASSESSORE AL RAMO

PARERI - REFERTI

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA: RIPORTATO DI SEGUITO AL TESTO DELLA PROPOSTA
- PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE: ☐ NON RICORRENTE AI SENSI DI LEGGE
☒ RIPORTATO DI SEGUITO ALLA PROPOSTA
- REFERTO DI COPERTURA FINANZIARIA: ☐ NON RICCORRENTE AI SENSI DI LEGGE
☐ ACCLUSO ALLA PROPOSTA A CURA DEL SERVIZIO FINANZIARIO
-

**ESITO DELLA PROPOSTA DI
DELIBERAZIONE**

- SOTTOPOSTA ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DEL 8 MAR 2014 INTRAPRESA ALLE ORE 10.45
- REFERTO D'ESITO DESUNTO DALLE RISULTANZE RIPORTATE A TERGO:

- ☐ APPROVATA CON VOTI UNANIMI ESPRESSI MEDIANTE SCRUTINIO PALESE
- ☐ DETERMINAZIONE DIVERSA
- ☐ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA ☒ SI ☐ NO
- ☐ REGISTRATA AL N. 23 DEL REG. DELIB. GIUNTA
- DATA 18 MAR 2014

IL SEGRETARIO GENERALE

Il Dirigente del II Settore Dott. Gioacchino Petrusa, in riferimento all'argomento in oggetto indicato, sottopone alla Giunta Municipale la proposta di delibera nel testo che segue:

OGGETTO: ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana- Provincia Regionale di Trapani - Costituzione in giudizio dell'Ente - Determinazioni

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

Premesso che:

- La **Biblioteca Fardelliana** (C.F. 93027790810) con sede in Trapani, Via largo San Giacomo, 18, elettivamente domiciliata in Trapani nella Via Regina Margherita, 21 presso lo studio legale dell'Avv.to Giovanni Ciaravino ha presentato formale ricorso avverso la cartella esattoriale n. 2992992013001454225300 relativa alla Tarsu per gli anni dal 2006 al 2010 notificata il 18/07/2013 dalla Riscossione Sicilia S.p.A.
- La **Provincia Regionale di Trapani** con sede legale in Trapani P.zza Vittorio Veneto, 2 (C.F. 93004780818), rappresentata e difesa dal Dott. Vincenzo Testagrossa, ha presentato formale ricorso avverso l'avviso di accertamento ICI n. 95984 relativo all'anno d'imposta 2008 emesso dal Servizio Tributi del Comune di Trapani nell'anno 2013;

Rilevato che il responsabile del Servizio Tributi dopo un attento esame dei motivi addotti dai ricorrenti nonché dalle ragioni giuridiche e dei presupposti della pretesa tributaria, ritiene che sussistono valide motivazioni per resistere in giudizio, come si evince dalle allegate relazioni illustrative;

Ritenuta l'opportunità di costituirsi in giudizio, ai sensi del D. Lgs. N. 546/92, per far valere innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani le ragioni della pretesa tributarie e dimostrare l'infondatezza in diritto ed in fatto dell'atto proposto dal ricorrente;

Considerato che l'art. 50, comma 2, del D. Lgs. N. 267/2000, attribuisce al Sindaco la rappresentanza dell'Amministrazione Comunale;

Visto l'art. 49 dello Statuto Comunale che attribuisce al Sindaco la rappresentanza in giudizio dell'Ente;

Visti:

- a) il D. Lgs. n. 507/93;
- b) il D. Lgs. n. 546/92;
- c) lo Statuto Comunale;
- d) l'O.R.EE.LL;

PROPONE

1. di resistere, per le motivazioni esposte in premessa e che si intendono riportate, contro i ricorsi presentati dai contribuenti società Biblioteca Fardelliana e Provincia Regionale di Trapani- come meglio identificati in premessa;
2. di autorizzare il Sindaco, in qualità di rappresentante dell'Ente, a costituirsi in giudizio avverso il ricorso presentato presso la Commissione Tributaria Provinciale di Trapani dal suddetto contribuente nonché in ogni ulteriore stato e grado del procedimento;
3. di incaricare il Funzionario Responsabile dei tributi a predisporre gli adempimenti consequenziali;
4. di inviare copia della presente deliberazione alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani mediante l'inserimento della stessa nei fascicoli processuali contenente le controdeduzioni;
5. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio comunale.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEI TRIBUTI
(Dott.ssa Francesca Sardo)

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
(Dott. Gioacchino Petrusa)



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

Relazione sulla convenienza a resistere, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, avverso il ricorso presentato dalla Biblioteca Fardelliana avverso la cartella esattoriale n. 2992992013001454225300 relativa alla Tarsu per gli anni dal 2006 al 2010.

Il Contenzioso con la Biblioteca Fardelliana (C.F. 93027790810) con sede in Trapani, Via largo San Giacomo, 18, elettivamente domiciliata in Trapani nella Via Regina Margherita, 21 presso lo studio legale dell'Avv.to Giovanni Ciaravino che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso presentato, ha origine dalla notifica della cartella di pagamento n. 2992992013001454225300 notificata il 18/10/2013 dalla Riscossione Sicilia S.p.A. per un importo di € 28.604,14.

Contro tale cartella di pagamento la ricorrente ha proposto formale ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani per i seguenti motivi:

1. Non è stata riconosciuta l'esenzione di cui all'art. 66, comma 1, lettera D) del Regolamento Comunale;
2. Violazione dell'art. 12, comma 5 del D.lgs 472/1997

FATTO

La cartella di pagamento oggetto dell'odierno ricorso trova fondamento negli avvisi di accertamento notificati alla Biblioteca nell'anno 2011 in quanto la Biblioteca Fardelliana, Ente Pubblico non economico, utilizza un locale di proprietà del Comune di Trapani, sito in Largo San Giacomo, 18 per il quale non era mai stata presentata denuncia di occupazione ai fini Tarsu, da qui l'emissione degli avvisi di accertamento de quo per le annualità accertabili, ossia dal 2006 al 2010, avvisi di accertamento impugnati dinanzi alla CTP di Trapani, la cui riscossione non è stata sospesa e quindi le somme dovute sono state inserite ne ruolo coattivo che il Comune di Trapani ha consegnato all'agente della riscossione. Infatti in tema di riscossione della tarsu, nessuna disposizione di legge prevede una graduazione nell'attività di riscossione nel caso in cui l'avviso di accertamento venga impugnato.

DIRITTO

La Biblioteca Fardelliana è un Ente Giuridico autonomo rispetto al Comune di Trapani è infatti un Ente Pubblico non Economico, partecipato dal Comune di Trapani. Quando una persona giuridica autonoma rispetto all'Ente Comunale, occupa o detiene immobili idonei a generare rifiuti, si determina automaticamente il presupposto della tassa.

L'articolo 62, comma 1, del D. Lgs. n. 507/93 espressamente sancisce che " La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione i locali ed aree scoperte a qualsiasi uso adibiti, ad esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie di civili abitazioni diverse dalle aree a verde, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio è istituito ed



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

attivato o comunque reso in maniera continuativa nei modi previsti dagli articoli 58 e 59, fermo restando quanto stabilito dall'articolo 59, comma 4.”;

Lo spirito della norma è dettato dalla ratio generale che chi produce rifiuti deve contribuire a versare un corrispettivo per il servizio di smaltimento degli stessi rifiuti commisurato alla superficie o area occupata;

L'art. 62 del D. Lgs. n. 507/93 ai commi successivi detta indicazioni sulle fattispecie di esclusione del tributo stabilendo quali locali o aree non sono soggetti a tassazione in quanto non produttive di rifiuti per la loro natura, per il particolare uso oppure in quanto, per specifiche caratteristiche strutturali, sulle medesime superfici si formano rifiuti speciali, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

Ai sensi del comma 1 dell'art. 67 del medesimo decreto legislativo che regola la tassa smaltimento rifiuti, *“oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciale agevolazioni, sotto forma di riduzioni ed, in via eccezionale, di esenzioni”*.

In ottemperanza al disposto di cui sopra il Comune di Trapani ha previsto con l'art. 66 del vigente regolamento TARSU approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17/08/1994, delle casistiche di esclusione del tributo.

In particolare l'art. 66 lettera d) del vigente Regolamento Comunale sull'applicazione della Tarsu stabilisce che sono esclusi dalla tassa *“I locali ed aree adibiti a sedi, uffici e servizi comunali”*.

Tale norma regolamentare riconduce all'esclusione della Tarsu i soli locali o aree occupati direttamente dal Comune di Trapani adibiti a sedi, uffici o servizi comunali e ciò per evitare che l'Ente impositore del tributo si trovi nella duplice condizione di soggetto attivo e, nel contempo, passivo della tassa nella certezza che in tale situazione giuridica la detenzione dei medesimi locali o aree risulta correlata allo svolgimento di attività direttamente condotta per fini istituzionali del Comune.

Il locale adibito a sede, uffici e servizi comunali è escluso dalla tassazione solo se direttamente utilizzato per compiti istituzionali dell'Ente, rientrando il requisito soggettivo un elemento indispensabile per l'accesso all'agevolazione.

Il riconoscimento di una siffatta esenzione presuppone il simultaneo coesistere di due condizioni:

- l'utilizzazione dell'immobile direttamente dal Comune di Trapani;
- la specifica detenzione dell'immobile per lo svolgimento di compiti istituzionali dell'Ente.

Si precisa che in conformità al consolidato orientamento giurisprudenziale e dottrinale, in materia di esenzioni o agevolazioni tributarie è preclusa la possibilità di estendere il beneficio in maniera generica stante il divieto non solo di applicazione analogica, ma anche d'interpretazione estensiva, posto in riferimento alla legge speciale dall'art. 14 delle disposizioni preliminari al codice civile. Seguendo i principi generali in materia di interpretazione della legge, valore prevalente dovrebbe essere attribuito al significato



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

letterale della norma in base all'art. 12 delle disposizioni sulla legge in generale, infatti, il riconoscimento dell'esenzione indiscriminata amplierebbe la sfera dei soggetti esenti, utilizzando lo strumento dell'interpretazione analogica in contrasto con il principio sopra enunciato e con un'operazione ermeneutica che non sarebbe in alcun modo consentita in materia tributaria, ai sensi dell'art. 14 delle disposizioni sulla legge in generale sopra menzionata.

Per quanto concerne la problematica sollevata nel ricorso riguardante l'interpretazione autentica si sottolinea che "l'interpretazione autentica" è l'interpretazione della norma effettuata dal medesimo organo che ha posto in essere l'atto normativo.

Condizioni di ammissibilità della legge di interpretazione autentica sono:

- a. la legge di interpretazione autentica ha efficacia retroattiva e di conseguenza è applicabile ai rapporti d'imposta sorti prima della sua entrata in vigore e non ancora definiti
- b. il giudicato si pone come limite suscettibile d'impedire il dispiegamento di efficacia della nuova norma d'interpretazione autentica al caso concreto;
- c. è ammissibile, ai sensi dell'articolo 11 delle preleggi e degli articoli 1 e 3 della legge n. 212/2000 (Statuto del contribuente), quella legge di interpretazione autentica che presuppone il contenuto non in equivoco della norma interpretata e la riconducibilità dell'esegesi prescelta dal legislatore a una delle alternative prima ammissibili;
- d. il dettato della norma interpretativa deve ridurre univocamente e non eccedere la portata precettiva teorica della disposizione precedente.

Per individuare una legge d'interpretazione autentica con effetto retroattivo, occorre fare riferimento non solo alla cosiddetta autoqualificazione (lettera della legge, intitolazione della legge, lavori preparatori, obbligatoria ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge n. 212/2000), ma anche a indicatori obiettivi, come la struttura della fattispecie normativa; occorre che la disposizione interpretata e la disposizione interpretante si saldino per formare un precetto normativo unitario.

La legge d'interpretazione autentica si integra con la disposizione che interpreta ma non la sostituisce; la disciplina da applicare al caso singolo va desunta dalla congiunta vigenza della disposizione interpretata e della disposizione interpretativa.

La legge di interpretazione autentica ha la caratteristica di non potersi applicare da sola dovendosi necessariamente integrare con la disposizione interpretata di cui costituisce una parte: la norma interpretativa manca d'autonomia rispetto alla norma base; viceversa, la



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

norma innovativa sostituisce il contenuto precettivo della norma precedente ossia non si limita a formulare il precetto normativo ma ne modifica la sostanza.

Va riconosciuto carattere interpretativo soltanto a una legge che, fermo il tenore testuale della norma interpretata, ne chiarisce il significato normativo ovvero privilegia una tra le tante interpretazioni possibili, di guisa che il contenuto precettivo è espresso dalla coesistenza delle due norme (quella antecedente e quella successiva che ne esplica il significato), le quali rimangono entrambe in vigore e sono quindi idonee a essere modificate separatamente.

La funzione della legge d'interpretazione autentica è quella di dichiarare il senso di norme preesistenti al fine di rimediare sia a interpretazioni giurisdizionali diverse sia a eventuali incertezze interpretative. Le leggi interpretative, dirette a chiarire il significato di norme preesistenti, finiscono per attribuire a leggi anteriormente emesse un significato eventualmente sfuggito ai contribuenti e agli esperti.

La giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che il legislatore può adottare norme che precisino il significato di altre disposizioni legislative non solo quando sussista una situazione di incertezza nell'applicazione del diritto o vi siano contrasti giurisprudenziali, ma anche in presenza di un indirizzo omogeneo della Corte di cassazione, quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore (vd., tra le altre, le sentenze n. 311 del 1995 e n. 397 del 1994 e l'ordinanza n. 480 del 1992).

I limiti alla portata retroattiva sono stati individuati dalla Consulta (vd. sentenza n. 525 del 2000) nella salvaguardia di norme costituzionali (sentenze n. 311/95 e n. 397/94); tra questi, i principi generali di ragionevolezza e di uguaglianza, nella tutela dell'affidamento legittimamente posto sulla certezza dell'ordinamento giuridico e nel rispetto delle funzioni costituzionalmente riservate al potere giudiziario. L'affidamento del cittadino nella sicurezza giuridica è un principio che, quale elemento essenziale dello Stato di diritto, non può essere lesa da norme con effetti retroattivi che incidano irragionevolmente su situazioni regolate da leggi precedenti (v. le sentenze n. 416 del 1999 e n. 211 del 1997). Tale principio deve valere anche in materia processuale, dove si traduce nell'esigenza che le parti conoscano il momento in cui sorgono oneri con effetti per loro pregiudizievoli; sussiste il legittimo affidamento delle parti stesse nello svolgimento del giudizio secondo le regole vigenti all'epoca del compimento degli atti processuali (sentenza n. 111 del 1998 e sentenza n. 525 del 2000).

Per quanto concerne il secondo motivo del ricorso occorre precisare che l'istituto del cumulo giuridico delineato dall'art. 12, comma 5, del D.lgs 472/97, ossia l'applicazione di una sanzione unica alle violazioni della "stessa indole" si rende applicabile a condizione che le violazioni relative a più periodi d'imposta siano di carattere formale, oppure che le violazioni della "stessa indole" siano collegate tra loro da un vincolo di progressione. Di



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

conseguenza, l'irrogazione di una sanzione unica per più periodi d'imposta (cumulo giuridico), presuppone un concorso di violazioni formali o una progressione.

Nel caso dei tributi locali non sono ravvisabili fattispecie che diano luogo ad una progressione protratta per più anni di imposta, poiché le violazioni si esauriscono nell'ambito del singolo periodo d'imposta, senza alcun vincolo di progressione.

L'art. 70 del Dlgs 507/93 impone ai soggetti passivi TARSU l'obbligo di presentare, entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o della detenzione, una denuncia nella quale devono essere indicati tutti i locali e le aree tassabili che sono ubicate nel territorio comunale: la denuncia, da predisporre su appositi modelli da predisporre a cura dell'Ente, vale anche per gli anni successivi se le condizioni di tassabilità restano invariate. Il contribuente tuttavia è obbligato a presentare la denuncia, nelle stesse forme previste per l'inizio dell'occupazione ed entro la stessa data ogni qualvolta si verificano variazioni nelle caratteristiche delle superfici soggette al tributo, tali da influire sull'applicazione e sulla misura della stessa. La denuncia rappresenta, quindi, un obbligo per il contribuente (obbligo di fare), che nel caso di mancata presentazione della stessa o di denuncia infedele - così definita perché viene indicata una superficie inferiore a quella effettiva o perché viene indicato un cespite - può incorrere nell'accertamento del Comune, che non solo procede al recupero del tributo evaso ed all'applicazione degli interessi sulla tassa ma, anche, all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dall'art. 76 del richiamato Dlgs. 507/93.

Come chiarito dalle sentenze della Corte di Cassazione n. 2823 del 11/02/05 e n. 6859 del 01/04/2005 (in materia di TARSU), n. 932/2009 (in materia di ICI) e n. 18122/2009 (in materia di TARSU), nell'ipotesi di omissione della presentazione della denuncia, la sanzione prevista dall'art. 76, comma 1, del D.Lgs 507/93 è irrogabile in ogni anno fino a quello in cui il contribuente non pone rimedio alla violazione commessa. In particolare modo, nella sentenza n. 18122, la Corte ha avuto modo di affermare che: fermo restando l'obbligo del contribuente di denunciare tempestivamente e fedelmente i dati richiesti dalla legge, senza necessità di ripetere la denuncia annualmente, senza necessità di ripetere la denuncia annualmente, salvo che si verificano variazioni (articolo 70, comma 2), bisogna considerare che ad ogni anno solare corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria (articolo 64, comma 1) e che, quindi, se la denuncia fu incompleta o infedele o addirittura omessa, l'obbligo di formularla correttamente si rinnova di anno in anno; conseguentemente l'inottemperanza a tale obbligo - sanzionata dall'articolo 76 - non può produrre la sanzionabilità solo per la prima annualità, dato che il comportamento omissivo e' perdurato nel tempo (cumulo materiale delle sanzioni).

La stessa Cassazione ha poi puntualizzato proprio in materia di TARSU che "Le disposizioni di cui al D.Lgs n. 507/1993 prevedono una procedura semplificata che consente al contribuente di limitarsi a denunciare le sole variazioni intervenute successivamente alla presentazione della dichiarazione originaria senza dover rinnovare la propria dichiarazione anno per anno. La scelta del contribuente di non rappresentare, per un'annualità d'imposta successiva alla prima, una denuncia di variazione ha il significato



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

di un rinnovo implicito della dichiarazione originaria. Siffatto meccanismo non esclude che l'infedeltà della dichiarazione sia accertata in un anno successivo al primo, con conseguente applicazione della sanzione comminata a norma dell'art. 76 del D. Lgs n. 507/1993 (Cass. 1 aprile 2005, n. 6859; Cass. 11 febbraio 2005, n. 2823).

Più di recente la Cassazione ha specificato che l'inosservanza dell'obbligo dichiarativo nei tributi locali non può considerarsi esaurita scaduto il termine per la prima dichiarazione ma deve ritenersi persistente finché perdura l'inosservanza non essendo, ne' logicamente né giuridicamente, vietato o, comunque, inutile l'adempimento tardivo, ovverosia la presentazione della dichiarazione anche dopo la scadenza del termine. Se le norme attribuiscono alla dichiarazione effetto anche per gli anni successivi, tale effetto può però derivare soltanto da una dichiarazione presentata e non già da una dichiarazione omessa (in materia di TARSU cfr. Cass. 7 agosto 2008, n. 21337, ivi, 2008; Cass. 7 agosto 2009 n. 18122).

Alla luce di quanto argomentato si ritiene opportuno procedere alla costituzione in giudizio e alla presentazione in Commissione Tributaria Provinciale delle contestuali controdeduzioni, considerata la legittimità della pretesa tributaria. Si chiederà, altresì alla Commissione Tributaria di riunire i due ricorsi pendenti.

Trapani 04/03/14

Il Funzionario Responsabile della Tarsu.
(Dott.ssa Francesca SARDO)



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

Relazione sulla convenienza a resistere, dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani, avverso il ricorso presentato dalla Provincia Regionale di Trapani per l'annullamento dell'avviso di accertamento ICI n. 95984 relativo all'anno di imposta 2008 emesso dal servizio tributi del Comune di Trapani nell'anno 2013.

Il contenzioso scaturisce dalla notifica dell'avviso di accertamento n. 95894 alla Provincia Regionale di Trapani con sede legale in Trapani P.zza Vittorio Veneto, 2 (C.F. 93004780818).

Con il suddetto avviso di Accertamento in rettifica il Servizio Tributi del Comune di Trapani accertava un omesso versamento ICI per l'anno d'imposta 2008 per complessive € 56.345,00 e contestualmente procedeva alla irrogazione di sanzioni ed interessi per un totale di € 79.896,53.

Il Servizio Tributi facendo degli accertamenti aveva constatato che la Provincia Regionale di Trapani, nell'anno 2008, aveva omesso il versamento ICI per i seguenti immobili:

1. Palazzo del Governo sito in Trapani nella p.zza Vittorio Veneto, 2 identificato all'agenzia del Territorio al Foglio 7, particella 26 (rif. 1) – possesso 12 mesi;
2. Caserma dei Carabinieri sita in Trapani nella via Orlandini identificata al Foglio 7, particella 3 (Rif. 2)-possesso 12 mesi;
3. Immobile sito n Trapani, nella Via Garibaldi, identificata all'Agenzia del Territorio al Foglio 303, particella 14 (Rif. 3) – possesso di 5 mesi

per cui aveva proceduto ad notificare l'avviso di accertamento oggetto di impugnazione per l'omesso versamento del saldo 2008.

Contro tale avviso di accertamento la Provincia Regionale di Trapani ha proposto formale ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Trapani per i seguenti motivi:

1. Difetto di notifica diretta dell'avviso di accertamento oggetto di impugnativa;
2. Difetto di legittimazione attiva;
3. Difetto di motivazione posta a fondamento della pretesa tributaria con conseguente e conaturata inesistenza giuridica della pretesa tributaria;
4. violazione e/o mancata applicazione dell'art. 7 comma 1, lettera a/ del Dlgs 504/92 in materia di esenzione del tributo atteso che il quadro catastale riferito agli immobili ritenuti – a torto – soggetti ad ICI per l'anno 2008 comprende unità immobiliari che risultano possedute sia dalla Provincia Regionale di Trapani – oltre che da Amministrazioni dello Stato – e destinate esclusivamente a compiti istituzionali”;



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

DIRITTO

In materia tributaria, gli avvisi di accertamento possono essere notificati oltre che con il servizio postale anche dai pubblici ufficiali (ufficiale giudiziario, messo comunale, messo speciale dell'Ente ecc...).

Per quanto concerne l'Ente locale assume particolare rilievo la figura del messo comunale nominato dal Comune ai sensi dell'art. 10 della legge 265/99. Il messo comunale è un pubblico ufficiale in quanto con la redazione della relata di notifica esplica i poteri certificativi. In ordine alla competenza, il messo Comunale è tenuto a notificare tutti gli atti emessi dalla propria amministrazione e dalle altre Amministrazioni pubbliche.

L'avviso, in questione è stato notificato dal messo comunale sig. Inglese Giovanni, come si evince dalla relata di notifica, consegnando un originale dello stesso alla sig.ra Cirillo Antonella.

Per quanto riguarda il nominativo di chi ha ricevuto l'atto, l'art. 145 del c.p.c. recita "La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. Nel caso di notifica a persona giuridica, la consegna dell'atto può essere effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo. La presenza di un persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani. Spetta alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario. (Cass. N. 14865/2012).

Si sottolinea, comunque, che anche ci fosse stato un vizio di notifica, la nullità rimane sanata, con effetto "ex tunc", dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di "provocatio ad opponendum", la cui notificazione è preordinata all'impugnazione e quindi la nullità non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo (Cassazione n. 12051/2008). In altre parole, se il contribuente mostra di aver avuto piena conoscenza del contenuto dell'atto e ha potuto adeguatamente esercitare il proprio diritto di difesa l'eventuale nullità è sanata.

In ordine al difetto di legittimazione attiva si sottolinea che ai sensi dell'art. 11, comma 4 con delibera della giunta comunale (in Sicilia, ai sensi dell'art. 41 della L.R. n. 26/93 il funzionario responsabile viene nominato dal Sindaco, che ha potere di nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi) è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi e i provvedimenti, appone il visto di esecutività sui ruoli e dispone i rimborsi. Dalla lettura di tale norma, si deduce che non occorre la qualifica dirigenziale per il



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

funzionario preposto alla gestione ed altre attività inerenti l'ICI. L'art. 11 suddetto è norma speciale rispetto alle norme sull'ordinamento locale artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 467/200 che richiedono la qualifica dirigenziale per tutti gli atti a rilevanza esterna, conseguentemente, ai sensi dell'art. 15 delle preleggi, che stabilisce che <le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola la materia già regolata dalla legge anteriore, poiché il d.lgs n. 267/2000 non prevede abrogazione espressa della disposizione tributaria, dal momento che essa non rientra nel novero di quelle norme per le quali detta abrogazione è prevista nell'art. 274 della parte IV, contenente le disposizioni finali e transitorie, che indica alla lettera x) l'art. 3 comma 9 nella parte richiamata del d.lgs n. 504/92, ed alla lettera y) gli artt. da 44 a 47 del medesimo dlgs.

In questa chiave, senz'altro deve affermarsi che la disposizione tributaria contenuta nell'art. 11 comma 4 del d.lgs n. 504/92, ha natura di norma speciale rispetto alla previgente disciplina sugli enti locali (cfr. Cass. n. 18541/2003), sicché il principio dell'applicazione della legge successiva deve necessariamente coniugarsi con quello secondo cui "lex posterior generalis non derogat priori speciali" (cfr Cass. n.4420/95 e n. 7482/86).(Cassazione n. 11445/2010).

Come si evince nelle premesse dello stesso avviso di accertamento, la Dott.ssa Sardo Francesca è stata nominata Funzionario dell'Ici con decreto Sindacale n. 147/II del 27/12/2010.

In ordine al terzo motivo di doglianza si sottolinea che l'atto in questione è stato sufficientemente motivato laddove nelle varie pagine degli avvisi notificati si è indicata la motivazione del controllo attivato dall'ufficio indicando espressamente che si trattava di tardivo versamento e di parziale versamento rispetto al dichiarato.

Il fondamento normativo dell'obbligo di motivazione previsto dalle disposizioni in materia è costituito dall'esigenza di garantire e tutelare il diritto di difesa del contribuente.

In altri termini, la motivazione dell'accertamento deve consentire al contribuente di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali al fine di esercitare validamente la sua difesa. Ciò posto, si osserva che per consolidata interpretazione la motivazione degli atti impositivi deve contenere, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi e oggettivi della posizione creditoria, l'indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa che consentano di individuare i presupposti giuridici e materiali sui quali si fonda la pretesa dell'Ente impositore.

Il prevalente orientamento della Cassazione (e di merito) sostiene che l'avviso di accertamento che ha carattere di "provocatio ad opponendum" soddisfa l'obbligo della motivazione, ogniqualvolta l'Ufficio impositore abbia posto il contribuente in grado di



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali, quindi, di contestarne efficacemente l'"an" e il "quantum".

Alla luce di quanto qui esposto, pare evidente che l'avviso di accertamento de quo sia adeguatamente motivato, in quanto contiene sì l'an che il quantum dell'imposta Ici con l'esatta identificazione del soggetto passivo e degli immobili posseduti oggetto di accertamento, oltre che i richiami normativi su cui gli accertamenti si fondano. Pertanto nell'atto de quibus risultano chiaramente indicati i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che l'hanno determinato, in modo tale da far conoscere al contribuente gli elementi essenziali della pretesa tributaria.

In particolare nei riquadri contabili riportati sono stati elencati progressivamente tutti gli immobili accertati, indicando nel primo riquadro contabile denominato "come risultante dalle denunce presentate e dalle verifiche fatte dall'ufficio Ici", tutti gli immobili così come riportati nelle dichiarazioni presentate dalla Provincia Regionale di Trapani e nella parte contabile contraddistinta con dicitura "dichiarazioni: importi finali calcolati in lire ed euro" si sono identificati tutti i fabbricati controllati seguendo la medesima progressione ed indicando, in base alle varie situazioni riscontrate, gli importi dovuti sia a titolo di acconto che di saldo.

Nel quadro riepilogativo finale degli atti sono stati annotati tutti gli importi ICI suddivisi per acconto e saldo con il totale complessivo dell'imposta denunciata e da versare al Comune di Trapani sulla base della situazione effettivamente riscontrata.

A seguire nella parte finale, per ciascun cespite controllato, è stata indicata analiticamente la motivazione per cui è stato emesso l'atto cioè omesso versamento o parziale versamento.

Per quanto concerne il quarto motivo si precisa che l'art. 7, comma 1, lettera a) del D.lgs. n. 504/92 espressamente prevede che siano esentati dall'ICI gli immobili posseduti dallo Stato, dalle regioni, dalla Province, dai Comuni, dalla Comunità montane, dalle unità sanitarie locali, dalle istituzioni sanitarie pubbliche autonome e dalle Camere di Commercio, qualora destinati esclusivamente a compiti istituzionali. La Corte di Cassazione (sentenze nn. 22156/2006, 20577/2005, 10827/2005, 8054/2005, 142/2004, 18549/2003) ha precisato che l'esenzione dall'ICI si applica solo se l'immobile è direttamente e immediatamente destinato allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'ente e che "ricorre tale condizione qualora nell'immobile, per il quale si chiede l'esenzione dall'imposta, si svolga direttamente l'attività istituzionale dell'ente".

Con ulteriori sentenze (nn. 8450/2005, 18838/2006, 21420/2007, 1410/2008, 1411/2008) la Cassazione ha affermato che l'esenzione si applica solo nel caso in cui "l'immobile sia adibito a compito istituzionale dello stesso ente che lo possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale (e che sarebbe perciò soggetto passivo d'imposta) e non a compiti istituzionali di soggetti pubblici diversi".



Città di Trapani Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

La Risoluzione Ministeriale n. 201/E del 07/10/1997 definisce che l'esenzione ICI non è applicabile "per gli edifici di proprietà della Provincia, dati in locazione od in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del Fuoco ovvero ad Uffici per la Questura o la Prefettura. Infatti in tal caso, manca la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo, il proprietario dell'immobile è la Provincia, mentre il relativo uso assolve a funzioni dello Stato.

Ora gli immobili per i quali la Provincia chiede l'esenzione ICI sono:

1. Palazzo del Governo sito in Trapani nella p.zza Vittorio Veneto, 2 identificato all'Agenzia del Territorio al Foglio 7, particella 26
2. Caserma dei Carabinieri sita in Trapani nella via Orlandini identificata al Foglio 7, particella 3;
3. Immobile sito in Trapani, nella Via Garibaldi, identificata all'Agenzia del Territorio al Foglio 303, particella 14 (Rif. 3) - possesso di 5 mesi

Per quest'ultimo immobile per il quale, per i 5 mesi di possesso, era scaturita un'imposta ICI di € 96,00, si provvederà a prevedere l'esenzione in quanto immobile utilizzato per fini istituzionali.

Il Palazzo del Governo non è destinato esclusivamente a scopi istituzionali, infatti esso è in parte concesso in locazione al Ministero dell'Interno e utilizzato per uffici della Prefettura e alloggio del Prefetto.

Si ribadisce come ai fini Tarsu, in seguito ad accertamenti sul luogo, è stato possibile effettuare la diversificazione tra lo spazio occupato dalla Provincia e quello occupato dalla Prefettura e ciò in quanto la commisurazione della tassa rifiuti viene effettuata non sulla rendita catastale come l'ICI bensì sulla superficie occupata espressa in mq.

Vero è che la Provincia con la variazione catastale del 06/12/2011 ha permesso finalmente di definire le parti utilizzate dalla Prefettura da quelle utilizzate dalla Provincia, ma né dalle visure catastali né tanto meno dal DOCFA presentato dal contribuente risulta una data di variazione dell'immobile con valenza retroattiva.

In tema d'imposta comunale sugli immobili la previsione normativa di cui all'art.5, comma 2° del D.lgs.n°504/1992 in tema di determinazione della base imponibile riferita all'imposta, dispone testualmente che: "per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello che risulta applicando all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno d'imposizione.....omissis".

Da una lettura testuale della norma in commento appare chiaro come la determinazione della base imponibile ICI riferita ai fabbricati urbani regolarmente censiti in catasto (attuale Agenzia del Territorio) è strettamente subordinata al parametro catastale così come vigente al 1° gennaio del periodo d'imposta considerato.

Per cui, il principio generale rinveniente dal Decreto che disciplina l'imposta in oggetto (D.lgs.n°504/92) dispone espressamente che eventuali attribuzioni di



Città di Trapani Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

rendita rinvenienti da possibili nuovi classamenti segnalati dallo stesso contribuente attraverso il sistema DOCTA, inevitabilmente non possono che avere efficacia dal 1° gennaio dell'anno successivo, non potendo la nuova rendita catastale attribuita incidere sui periodi d'imposta pregressi. E' questa una casistica configurabile allorché la rendita catastale attribuita ab origine non è più idonea a misurare la redditività media ordinaria ritraibile dal fabbricato in quanto sono nel frattempo intervenute oggettive modifiche permanenti di carattere strutturale o funzionale che hanno modificato il fabbricato. In altre parole, allorché ad una rendita catastale così come vigente al 1° gennaio del periodo d'imposta considerato subentra una nuova rendita catastale attribuita da ultimo dall'Agenzia del Territorio, non essendo più idoneo il primo parametro catastale a rappresentare la potenzialità reddituale del fabbricato in oggetto.

Per quanto il principio generale rinveniente dalla lettura testuale dell'art. 5, comma 2 del D.lgs. n° 504/1992 sia sempre applicabile nella casistica rendita catastale subentrante ad una nuova rendita catastale, tuttavia non rientra nella casistica di cui sopra quella in cui interviene sempre a posteriori una modifica cosiddetta "d'ufficio" del classamento immobiliare precedentemente attribuito dall'Agenzia del Territorio, a seguito di un riesame delle peculiarità principali del fabbricato a cui è strettamente subordinata la potenzialità reddituale dell'immobile. In tal caso, la modifica "d'ufficio" adoperata dall'Agenzia del Territorio non può avere efficacia ex tunc ossia dal 1° gennaio del periodo d'imposta successivo rispetto alla nuova attribuzione, bensì, il nuovo valore catastale rinveniente da una modifica d'ufficio avrà efficacia retroattiva (ex nunc), andando essa ad incidere inevitabilmente sui periodi d'imposta pregressi. La ratio di tale assunto, se vogliamo, rinviene dalla considerazione che trattasi nel caso di specie di un "provvedimento correttivo" con il quale l'Agenzia del Territorio ha ritenuto necessario rivedere, sia pure a posteriori, una situazione catastale pregressa che non fotografava già ab origine in maniera obbiettiva la potenzialità reddituale dell'immobile.

La base imponibile dell'imposta ICI prevista dal comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs 504/92 si ottiene applicando alla rendita catastale risultante al 1° gennaio di ogni anno il moltiplicatore corrispondente al gruppo catastale che nel caso specifico, essendo un fabbricato appartenente al gruppo catastale "B" è pari a 100 e la *rendita catastale viene determinata in funzione dei metri cubi dell'edificio.*

Il Comune non può determinare due diversi imponibili catastali per l'applicazione dell'Ici in quanto così operando finirebbe per esercitare una facoltà che è invece riservata e propria di un altro ente, ossia dell'Agenzia del Territorio. Solo questa, infatti, può procedere, a seguito di complesse operazioni disciplinate dal D.M. 701/1994, ad accatastrare i singoli fabbricati e, conseguentemente, a determinare la base imponibile su cui calcolare il tributo locale.



Città di Trapani

Provincia di Trapani

II Settore - Servizio Tributi

Al Comune è lasciato solo il compito di calcolare l'imposta sulla base della rendita catastale *già predeterminata dall'Agenzia del Territorio*.

Per quanto attiene all'unità immobiliare foglio 7, particella 3, utilizzato dall'Arma dei Carabinieri, sito in via Orlandini non è applicabile l'esenzione prevista dall'art. 7 comma 1 lettera a) del D.lgs 504/92 in quanto concesso in locazione e quindi non destinato a compiti istituzionali della Provincia.

Si precisa che la Circolare Ministeriale 14/1993, sosteneva che per gli edifici, di proprietà della Provincia, dati in locazione od in uso gratuito allo Stato e da questo adibiti a caserma dei carabinieri o dei vigili del fuoco ovvero ad uffici per la Questura e la Prefettura non ricorreva l'esenzione di cui lettera a) dell'articolo 7 (immobili posseduti dagli Enti e destinati a compiti istituzionali), poiché manca la necessaria connessione tra ente proprietario e destinazione dell'immobile a compito istituzionale dell'ente medesimo; il proprietario degli immobili è la Provincia, mentre il relativo uso assolve a funzioni dello Stato. Su quest'ultimo punto, quindi, non vi è alcuna incertezza interpretativa. Tuttavia, la stessa circolare riteneva che l'esenzione ICI era comunque applicabile agli immobili suddetti in base al disposto di cui alla lettera i) dell'articolo 7, (immobili utilizzati da enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive e culturali, ricreative, sportive e di religione e di culto), atteso che le caserme potevano farsi rientrare tra gli immobili utilizzati da ente non commerciale (qual è lo Stato) per l'esclusivo svolgimento in essi di attività ricettiva. Tale orientamento non è stato però confermato dalla Giurisprudenza la quale, nel prendere in esame la fattispecie citata, ha sostenuto che l'esenzione ICI ex art. 7 lett. i) non può essere applicata atteso che l'Arma dei Carabinieri non può ritenersi compresa tra i soggetti passivi d'imposta di cui all'art. 87 [ora art. 73], comma 1, lettera c), D.P.R. n. 917/1986, ai quali fa riferimento la norma di esenzione e, pertanto, gli immobili ad essa concessi, a qualsiasi titolo, in uso, non rientrano nella previsione di esenzione dall'ICI (CASSAZIONE, Sez. trib. - Sent. n. 21382 del 23 giugno 2006, dep. il 4 ottobre 2006).

Alla luce di quanto argomentato si ritiene opportuno procedere alla costituzione in giudizio e alla presentazione in Commissione Tributaria Provinciale delle contestuali controdeduzioni considerata la legittimità della pretesa tributaria.

Trapani 28/02/11

Il Funzionario Responsabile dell'ICI
(Dott.ssa Francesca SARDO)

2

PARERI SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

(Art. 1 - comma 1° - lett. "P" - L.R. N. 48/1991 - Art. 12 L.R. n. 30/2000)

N. 6 del registro settoriale delle proposte,

OGGETTO: ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana- Provincia Regionale di Trapani - Costituzione in giudizio dell'Ente - Determinazioni

Settore II Servizio Tributario

• In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere FAVORABILE

Data 14/3/14

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE

(Dott. Gioacchino Petrusa)

Settore - Servizio di Ragioneria

• In ordine alla regolarità contabile si esprime parere FAVORABILE

Data 14/3/14

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

(Dott. Gioacchino Petrusa)

ESITO DELLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

SOTTOPOSTA PER L'APPROVAZIONE ALLA GIUNTA NELLA SEDUTA DI OGGI 1.8. MAR. 2014

INTRAPRESA ALLE ORE 10.45

ESITO SCRUTINIO PALESE:

GENERALITA' SINDACO ASSESSORI	PRESENTI/FAVOREVOLI (FIRMA)	PRESENTI/CONTRARI (FIRMA)	VOTAZIONE DICHIARAZIONE IMMED. ESECUTIVITA' (FIRMA)
DAMIANO V.			
LICATA G.			
DE MARTINO A.			
PARISI S.			
INFERRERA I.A.M.			
GIGLIO A.			

ESITO SCRUTINIO SEGRETO:

☒ DIVENUTA DELIBERAZIONE IN BASE ALL'ESITO DI CUI SOPRA

☐ DETERMINAZIONE DIVERSA

IL SINDACO/PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

Indi

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione riportata in precedenza avente per oggetto:

Ricorsi Tarsu e ICI presentati dai contribuenti Biblioteca Fardelliana. Provincia Regionale di Trapani – Costituzione in giudizio dell'Ente – Determinazioni.

Preso atto che la proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 53 della legge n. 142/1990 come recepito dalla L.R. n. 48/1991 e così come modificato dall'art. 12 della L.R. n. 30/2000 reca tanto il parere di regolarità tecnica quanto il parere di regolarità contabile nel presupposto che la deliberazione coinvolge anche aspetti finanziari.

Considerato che, in relazione ai presupposti di fatto e di diritto accertati e verificati dal Responsabile del Procedimento vengono condivisi e fatti propri tutti gli elementi della proposta di deliberazione (intestazione, preambolo, motivazione e dispositivo).

Visto l'O.R.EE.LL. e successive modifiche ed integrazioni

Con voti unanimi espressi mediante scrutinio palese.

DELIBERA

di approvare, facendola propria in tutti i suoi elementi, la proposta di deliberazione in precedenza riportata intendendola qui di seguito integralmente trascritta.

Dopo di che LA GIUNTA con separata votazione unanime e palese

DELIBERA

Dichiarare la deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi di legge stante l'urgenza di provvedere in merito.

Il presente verbale di deliberazione è stato redatto in base alla proposta di provvedimento (acquisita agli atti) debitamente firmata da tutti gli intervenuti alla seduta. Esso, previa timbratura e siglatura in sede di collazione, dei fogli intercalari, e degli allegati, viene sottoscritto, a conferma integrale del suo contenuto – comprese le dizioni e le segnature apposte a penna sul frontespizio nonché le interlineature degli spazi non utilizzati – come segue:

IL SINDACO/PRESIDENTE

F.to VITO DAMIANO

L'ASSESSORE ANZIANO

F.to GIUSEPPE LICATA

IL SEGRETARIO GENERALE

F.to ALDO MESSINA

REFERTO DI ESECUTIVITA' (L.R. N.44/1991 – L.R. N.23/1997)

- ☒ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA
☐ DIVENUTA ESECUTIVA PER DECORRENZA DEL TERMINE DI
LEGGE (10 GG. DALLA PUBBLICAZIONE) IL _____

IL DIPENDENTE ADDETTO

Aldo Messina
DOTT. ALDO MESSINA

IL SEGRETARIO GENERALE

Aldo Messina

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

SI CERTIFICA CHE COPIA DELLA DELIBERAZIONE DI CUI AL PRESENTE VERBALE E' STATA PUBBLICATA ALL'ALBO ON-LINE DEL COMUNE PER 15 GIORNI CONSECUTIVI, AI SENSI DI LEGGE, E PRECISAMENTE DAL

GIUSTA ATTESTAZIONE DEL DIPENDENTE ADDETTO RIPORTATA NELLA SUDETTA COPIA.

TRAPANI _____

IL SEGRETARIO GENERALE

All'Ufficio TRIBUTI.....
perche' provveda alla esecuzione
di competenza - copia VPF RAGIONERIA
Data 12.1 MAR. 2014.....
IL SEGRETARIO GENERALE